

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 21 MARZO 2023

Società XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "XXX" (LCN XXX). Proposta di sanzione per la violazione dell'articolo 29, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

(estratto del processo verbale della seduta del 21 marzo 2023 n. 30)

		Presenti	Assenti
Cinzia Gucci	Presidente	X	
Maurizio Blasi	Vice Presidente	X	
Massimo Iacopini	Componente	X	

L'anno duemilaventitre il giorno 21 del mese di marzo, alle ore undici, si sono riuniti, in modalità mista (mediante via telematica con collegamento in videoconferenza ed in presenza, presso la sala Grifantini sita al terzo piano della sede dell'Assemblea legislativa regionale, ad Ancona in Piazza Cavour n. 23) i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, convocati con nota del 17 marzo 2023 (agli atti protocollo n.130 di pari data).

Presiede il Presidente Cinzia Gucci.

Assistono il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", Maria Rosa Zampa ed il Segretario del Corecom Marche, Simone Pigliapoco.

E', altresì, presente l'addetta alla segreteria Maria Cristina Saltari, la quale coadiuva nella verbalizzazione.

Il Presidente constatato che a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori.

OMISSIS

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno che reca: Proposta di deliberazione "Società XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "XXX" (LCN XXX)". Proposta di sanzione per la violazione dell'articolo 29, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva

(UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) – esame ed approvazione.

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione

IL CO.RE.COM. MARCHE

Nella seduta del 21 marzo 2023;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce a questa deliberazione;

RITENUTO per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);

VISTO l'Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022, ed in particolare l'articolo 8 il quale dispone che lo stesso Accordo quadro e le relative Convenzioni tra l'Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali, da stipularsi entro il 31 marzo 2023, hanno comunque effetto a far data dal 1 gennaio 2023;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) che contiene anche l'attestazione che da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

Con la votazione all'unanimità, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare la relazione conclusiva sulle risultanze dell'istruttoria che, allegata a questa deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di accertare, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al punto 1., la violazione, da parte di XXX, avente sede legale a XXX - XX - in Via XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "XXX" (LCN XXX), di quanto disposto dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato);
3. di ritenere ricorrere i presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione ritenendo sussistere gli estremi per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e pertanto proporre all'Autorità stessa l'irrogazione alla Società indicata al punto 2. della sanzione amministrativa nella misura prevista per legge;
4. di trasmettere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la relativa deliberazione, unitamente alla documentazione della relativa istruttoria conclusa;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa deliberazione nonché ogni adempimento amministrativo conseguente.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente

del Co.re.com. Marche

Cinzia Gucci

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Il dirigente

del Servizio "Supporto agli Organismi
regionali di garanzia"

Maria Rosa Zampa

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);
- Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022 (articolo 8);
- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato);
- regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” di cui all’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 410/14/CONS, come da ultimo modificato dall’allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS;
- legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche n. 3 del 24 gennaio 2023 - atto di accertamento e contestazione n. 01/2023 (Società XXX fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale “XXX – LCN XXX”. Accertamento e contestazione di presunta violazione dell’articolo 29, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”).

Motivazione

Con atto di accertamento e contestazione n. 01/2023 (deliberazione n. 3 del 24

gennaio 2023), il Co.re.com. Marche, all'unanimità, ha accertato e contestato la presunta violazione di quanto disposto dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 208/2021 a XXX avente sede legale a XXX - XX - in via XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "XXX" (LCN XX), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, assegnando 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso atto di contestazione, per presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi nonché richiesta di essere auditi sui fatti oggetto di contestazione, dal responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell'articolo 9 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'Allegato A della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 e dando atto delle comunicazioni di legge.

In data 25 gennaio 2023, il responsabile del procedimento Simone Pigliapoco, ha provveduto a notificare alla società su indicata, a mezzo posta elettronica certificata, il suddetto atto di accertamento e contestazione (notifica avvenuta regolarmente con nota di trasmissione acquisita agli atti con protocollo n. 47 di pari data, rispetto alla quale è stata verificata l'avvenuta consegna).

In seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, con memoria difensiva acquisita agli atti con protocollo n. 86 del 21 febbraio 2023, la società XXX ha presentato gli scritti difensivi e ha formulato richiesta di audizione per via telematica con collegamento audiovisivo a distanza.

La richiesta della società XXX di audizione per via telematica con collegamento audiovisivo a distanza è stata regolarmente accolta ed espletata: l'audizione convocata con nota del 22 febbraio 2023 (agli atti protocollo n. 94 di pari data), è stata fissata per il giorno 14 marzo 2023 alle ore 11,30 e si è svolta attraverso collegamento telematico su piattaforma Teams alla presenza del responsabile del procedimento Simone Pigliapoco, del rappresentante legale della citata società sig.ra XXX e dell'avvocato XXX delegato da quest'ultima: della stessa è stato redatto verbale conservato agli atti dell'ufficio.

La relazione conclusiva sulle risultanze dell'istruttoria di cui all'allegato A) nella seduta del Co.re.com. Marche del 21 marzo 2023 è stata sottoposta al Comitato, il quale, con determinazione a verbale n. 58/29/2023, ha deciso all'unanimità di:

- a) approvare la relazione conclusiva sulle risultanze dell'istruttoria;
- b) accertare, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui alla precedente lettera a), la violazione, da parte di XXX, avente sede legale a XXX - XX - in Via XXX, titolare dell'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "XXX" (LCN XX), di quanto disposto dalla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- c) ritenere ricorrere i presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione ritenendo sussistere gli estremi per l'adozione di un

- provvedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e pertanto proporre all'Autorità stessa l'irrogazione alla Società XXX della sanzione amministrativa nella misura prevista per legge;
- d) trasmettere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la relativa deliberazione, unitamente alla documentazione della relativa istruttoria conclusa;
 - e) demandare al responsabile del procedimento l'immediata redazione della relativa deliberazione nonché ogni adempimento amministrativo conseguente.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel documento istruttorio è stata predisposta questa deliberazione.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

**PARERE DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO “SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA”**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa deliberazione. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
del D.lgs. n. 39/1993)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 13 di allegato.

Il Segretario
del Co.re.com. Marche
Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
del D.lgs. n. 39/1993)

ALLEGATI:

A) Relazione conclusiva sulle risultanze dell'istruttoria.